

Classe di rimborsabilità «A»

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 7,99

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 13,19

Confezione

“150 mg capsule rigide rilascio prolungato” 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 042854063 (in base 10) 18VTPH (in base 32)

Classe di rimborsabilità «A»

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 11,99

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 19,79

Confezione

“200 mg capsule rigide rilascio prolungato” 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 042854087 (in base 10) 18VTQ7 (in base 32)

Classe di rimborsabilità «A»

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 15,99

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 26,39

Validità del contratto: 24 mesi

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TARFLEC è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 20 maggio 2015

Il direttore generale: PANI

15A04167

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 20 febbraio 2015.

Assegnazione di risorse del Fondo integrativo speciale per la ricerca per il finanziamento del progetto di competenza del MIUR: «Social Impact Finance - una rete per la ricerca» - ai sensi del decreto legislativo n. 204/1998, articolo 2. (Delibera n. 37/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica che, all'art. 1, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica di

un Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) per il finanziamento di specifici interventi di particolare rilevanza strategica indicati nel Programma nazionale della ricerca (PNR) e, all'art. 2, stabilisce che questo Comitato deliberi in ordine all'utilizzo del FISR;

Vista la propria delibera 23 marzo 2011, n. 2 (*Gazzetta Ufficiale* n. 195/2011), con la quale questo Comitato ha approvato il Piano nazionale di ricerca (PNR) 2011-2013 nel quale si evidenzia tra l'altro il principio di precauzione e di responsabilità della ricerca ai fini della «sostenibilità», nei confronti delle tematiche sociali, ambientali ed economiche nonché l'importanza dell'impatto della ricerca sul benessere dei cittadini;

Vista la nota del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 36022 del 18 dicembre 2014, con la quale - ai sensi del citato art. 2 del decreto legislativo n. 204/1998 - viene proposto il finanziamento a valere sul FISR di un importo di 1 milione di euro a favore del progetto «Social impact finance - una rete per la ricerca»;

Considerato che, come evidenziato nella detta proposta n. 36022/2014, si tratta di un progetto di durata triennale, per sviluppare modelli di innovazione finanziaria in risposta ai bisogni sociali garantendo monitoraggio e accompagnamento, da selezionare con gara a procedura aperta;

Ritenuto necessario che il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, in attuazione di quanto previsto al punto 3 della propria delibera n. 2/2011, riferisca a questo Comitato sullo stato di attuazione del PNR 2011-2013;

Ritenuto altresì necessario che il detto Ministero sottoponga all'esame di questo Comitato il nuovo PNR ai sensi del citato art. 1 del decreto legislativo n. 204/1998, anche al fine di poter definire le linee strategiche di settore nel cui ambito ricomprendere il finanziamento di specifici interventi;

Ritenuto in particolare che il progetto «Social impact finance - una rete per la ricerca», oggetto della presente deliberazione di questo Comitato, debba essere contemplato tra i progetti strategici del nuovo PNR, anche al fine di continuare a promuovere l'attenzione sull'impatto della ricerca sul benessere dei cittadini;

Tenuto conto che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con nota n. 1897 del 19 dicembre 2014 ha chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze l'impegno della somma di 24.116.000 euro, conservata per l'anno 2014 a valere sulla disponibilità di risorse del FISR (capitolo 7310/MEF), utilizzabili tra l'altro per il finanziamento del citato progetto «Social impact finance - una rete per la ricerca»;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la odierna nota n. 839-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze contenente le osservazioni e le prescrizioni da recepire nella presente delibera;

Su proposta del Ministro dell'istruzione, l'università e la ricerca;



Delibera:

1. A valere sul Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) è disposta, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 204/1998, l'assegnazione della somma di 1 milione di euro a favore del Ministero dell'istruzione, università e ricerca per la realizzazione del progetto «Social impact finance - una rete per la ricerca», di durata triennale, concernente la selezione - mediante gara a procedura aperta - di un progetto di ricerca per sviluppare modelli di innovazione finanziaria in risposta ai bisogni sociali garantendo monitoraggio e accompagnamento.

2. Il Ministero dell'istruzione, università e ricerca presenterà a questo Comitato una relazione sullo stato di realizzazione - al 31 dicembre di ciascun anno del periodo di riferimento - dell'intervento finanziato con la presente delibera e sull'utilizzazione delle relative risorse.

3. Il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, in attuazione di quanto previsto al punto 3 della propria delibera n. 2/2011, inoltre, riferirà a questo Comitato sullo stato di attuazione del PNR 2011-2013.

4. Il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, infine, sottoporrà all'esame di questo Comitato, ai sensi del citato art. 1 del decreto legislativo n. 204/1998, il nuovo PNR che conseguentemente avrà, tra i progetti strategici contemplati, il progetto «Social impact finance - una rete per la ricerca», oggetto della presente delibera.

Roma, 20 febbraio 2015

Il Presidente: RENZI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2015

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1599

15A04316

SEGRETERIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

DECRETO 25 maggio 2015.

Disciplina della dimensione dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel rito appalti.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI STATO

Visto l'art. 120 dell'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dall'art. 40 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui dispone che le

dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi sono contenute nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, in coerenza con il principio di sinteticità di cui all'art. 3, comma 2, del medesimo allegato I al decreto legislativo n. 104 del 2010;

Ravvisata la necessità di emanare tale decreto;

Sentiti il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria riconosciute degli avvocati amministrativisti;

Decreta:

1. Il presente decreto disciplina la dimensione dei ricorsi e degli altri atti difensivi nei giudizi di cui all'art. 120 dell'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dall'art. 40 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114.

2. Salvo quanto previsto ai numeri 8 e 9, le dimensioni dell'atto introduttivo del giudizio, del ricorso incidentale, dei motivi aggiunti, degli atti di impugnazione principale ed incidentale della pronuncia di primo grado, della revocazione e dell'opposizione di terzo proposti avverso la sentenza di secondo grado, dell'atto di costituzione, delle memorie e di ogni altro atto difensivo non espressamente disciplinato dai numeri seguenti, sono contenute, per ciascuno di tali atti, nel numero massimo di 30 pagine, redatte in conformità alle specifiche indicate al numero 12.

3. La domanda di misure cautelari autonomamente proposta successivamente al ricorso e quella di cui all'art. 111 del codice del processo amministrativo sono contenute, per ciascuno di tali atti, nel numero massimo di 10 pagine.

4. Le memorie di replica sono contenute, ciascuna, nel numero massimo di 10 pagine.

5. L'atto di intervento e le memorie della parte non necessaria del giudizio sono contenute, per ciascun atto, nel numero massimo di 10 pagine.

6. La dimensione dell'atto di motivi aggiunti è autonomamente computabile soltanto qualora venga proposto in relazione ad atti o fatti la cui conoscenza sia intervenuta successivamente a quella degli atti impugnati con il ricorso cui accede.

7. Dai limiti di cui ai numeri 2, 3, 4, e 5 sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto, comprendenti, in particolare:

- l'epigrafe dell'atto;
- l'indicazione delle parti e dei difensori e relative formalità;
- l'individuazione dell'atto impugnato;
- il riassunto preliminare, di lunghezza non eccedente le due pagine, che sintetizza i motivi dell'atto processuale;

